



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC IT4050018 Golena San Vitale e Golena del Lippo

Quadro conoscitivo

Gennaio 2018

Sommario

1.	Descrizione generale del sito	3
2.	Componenti biologiche	5
2.1	Habitat e processi ecologici	5
2.2	Flora	7
2.3	Fauna	7
2.4	Uso del suolo	11
2.5	Individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica.....	18
3.	Componenti socio-economiche	18
3.1	Demografia	18
3.2	Quadro economico.....	20
3.3	Inventario degli attuali livelli di tutela e strumenti di pianificazione.....	24
3.4	Inventario della Normativa vigente	62
3.5	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	89
4.	Stato di conservazione	90
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie.....	90
4.1.1	Habitat.....	90
4.1.2	Fauna	91
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri	94
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie	94
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie	94
4.4.1	Habitat.....	95
4.4.2	Fauna	95
5.	Bibliografia	97

1. Descrizione generale del sito

Il SIC IT4050018 “Golena San Vitale e Golena del Lippo”, ricade nella Regione Biogeografica Continentale ed è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R DGR 1242/02, ha una superficie totale di 69 ettari si estende esclusivamente nella Provincia di Bologna, nel territorio dei Comuni di Bologna, Calderara di Reno e Castel Maggiore (Figura 1).

L'area è situata in corrispondenza di un tratto di circa 2 km del Fiume Reno a nord di Bologna, tra le località Lippo e San Vitale di Reno. La golena si presenta in questo tratto asimmetrica, con una sua evidente maggior estensione in sinistra idraulica.

Luogo di trascorse attività di escavazione di ghiaie (anni '70), successivamente ha beneficiato di una quindicina di anni di evoluzione spontanea semi-indisturbata che ha consentito l'instaurarsi di un'ampia fascia boscata igrofila che corre su entrambe le rive del Reno.

Soprattutto in sinistra idraulica la fascia vegetata si amplia in un vero e proprio bosco che si alterna ad aree a prato e ad alcune depressioni saltuariamente invase dall'acqua di piena.

Ancora più a ovest, dirimpetto al corpo arginale, sono stati realizzati due rimboschimenti a ricreare le condizioni vegetazionali mesofile: uno, nella Golena del Lippo, con finanziamenti connessi alla LR 30/81, l'altro nel 1997, nella Golena San Vitale, nell'ambito degli interventi per la realizzazione dell'ARE “Golena San Vitale” che vi è istituita. Habitat pratici costituiscono una corona che cinge l'intero sito e ricopre le arginature.

All'interno del sito, periodicamente sottoposta alle dinamiche del corso d'acqua, l'estesa formazione boschiva igrofila dominata da *Salix alba* e *Populus alba* rappresenta la condizione ambientale di maggiore rilievo unitamente agli habitat pratici stabili e alle formazioni a piccole barene limose e ghiaie che si vengono a formare in vicinanza dell'alveo del fiume.

La parte nord del sito, ricadente nell'Area di Riequilibrio Ecologico “Golena San Vitale” e nella più ampia Zona di rifugio “Golena del Reno”, è stata fatta oggetto di interventi gestionali fino ad un passato recente mediante una convenzione tra i Comuni di Calderara di Reno, Bologna e Castel Maggiore e il locale Gruppo Attivo del WWF che si esplicitava nella manutenzione ordinaria (sfalcio della vegetazione delle radure e delle depressioni, nonché dell'argine in sinistra idraulica, movimentazione di detriti e terra per contrastare l'interramento delle depressioni), regolazione dei livelli idrici all'interno degli invasi, rimozione dei rifiuti solidi trasportati dal fiume, manutenzione delle strutture esistenti per l'accesso e la visita, creazione straordinaria di nuove condizioni ambientali e di nuove strutture per la visita, vigilanza e controllo).

La parte sud del sito (Golena del Lippo) non è invece mai stata gestita specificamente pur essendo stata fatta oggetto di piantumazioni e ospiti orti per anziani.

L'area è accessibile liberamente.




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

2. Componenti biologiche

In questo capitolo si è costruito un quadro delle componenti biologiche e della distribuzione degli habitat e delle specie utilizzando dati bibliografici e i risultati delle indagini di campo (anno 2011)¹ ed i risultati di studi disponibili della Provincia di Bologna condotti nel 2003 e nel 2007 riportati nella bibliografia della presente relazione. Nei relativi sottocapitoli vengono aggiornate le checklist degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento agli Allegati I e II della Direttiva 92/43 e successive modifiche e alle specie dell'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata della nota Direttiva Uccelli).

Per completezza inoltre si riportano habitat e specie come elencate dal formulario Natura 2000 descrittivo del sito aggiornato al settembre 2010, in modo da ottenere una rapida comparazione rispetto all'aggiornamento condotto.

2.1 Habitat e processi ecologici

Tabella 1. Tipi di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43 presenti nel sito e relativa valutazione.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>	
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Dal censimento effettuato nel maggio del 2007 dal Centro Agricoltura Ambiente non risultano habitat di interesse comunitario diversi da quelli elencati nel formulario. È importante sottolineare che in funzione delle modifiche di naturale, e/o indotta, trasformazione del sito si tratta di informazioni da valutare in funzione della data di rilievo.

Tabella 2: Habitat censiti nel 2013.

Codice	Habitat	Rappresent.	Sup. rel.	Stato cons.
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione di <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>	C	C/C	C
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>			C
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>	B	C/C	B
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	B	C/C	B
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	A	A/C	A

¹ Per l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del sito sono state effettuate alcune indagini specialistiche sull'uso del suolo, sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e conservazionistico, le cui relazioni sono raccolte in uno specifico elaborato di progetto denominato "Studi condotti per l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo dei siti della pianura bolognese".




Figura 2: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013.

2.2 Flora

Il censimento riporta le seguenti specie di flora di interesse conservazionistico.

Nome	Codice	Popolazione	Trend	Trend	Stato di Conoscenza	Stato di Conservazione
<i>Alisma lanceolatum</i>	10055	D	1	1	2	B
<i>Cyperus fuscus</i>	10174	D	1	1	2	B
<i>Humulus lupulus</i>	11980	D	1	1	2	B
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	10200	D	1	1	2	B
<i>Solanum dulcamara</i>	11126	D	1	1	2	B
<i>Typha angustifolia</i>	10547	D	1	1	2	C

2.3 Fauna

Avifauna

Tabella 3. Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	B	C	C
A026	<i>Egretta garzetta</i>	C	B	C	C
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	B	C	C
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	D			

Tabella 4: Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice	Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	B	C	C
A028	<i>Ardea cinerea</i>	C	B	C	C
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	B	C	C
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	C	B	C	C
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	C	B	C	C
A251	<i>Hirundo rustica</i>	D			
A260	<i>Motacilla flava</i>	C	B	C	C
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C	B	C	C
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	C	B	C	C

Il censimento effettuato nel 2007 da Centro Agricoltura Ambiente riporta la presenza direttamente rilevata delle stesse specie di uccelli di interesse comunitario elencate nel formulario, ad eccezione del rilievo del *Pernis apivorus*.

Dalla campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare l'elenco delle specie di avifauna di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata Direttiva Uccelli), come riportato in Tabella 5, con un forte incremento delle specie presenti.

Tabella 5: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il censimento 2011.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Alcedo atthis</i>	NO	C	C
<i>Ardeola ralloides</i>	NO	D	
<i>Casmerodius albus/Egretta alba</i>	NO	C	B
<i>Circus aeruginosus</i>	NO	D	
<i>Egretta garzetta</i>	NO	C	C
<i>Falco peregrinus</i>	NO	C	B
<i>Ficedula albicollis</i>	NO	D	
<i>Himantopus himantopus</i>	NO	D	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	NO	C	C
<i>Tringa glareola</i>	NO	D	

Erpetofauna

Il seguente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011.

Tabella 6: Erpetofauna censita nel 2011 elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

ID Taxon	Nome	Priorità	Popolazione	Trend	Stato di conoscenza	Stato di conservazione
721	<i>Triturus carnifex</i>		C	4 1	1	B
818	<i>Emys orbicularis</i>		C	4 1	1	B

È stata rilevata la presenza di una specie di Anfibi, *Triturus carnifex*, e di una specie di Rettile, *Emys orbicularis*, elencate nell'Allegato II Direttiva 92/43.

Mammiferi

Il presente quadro conoscitivo è il risultato della campagna di rilevamento 2011 durante il quale sono state censite 6 specie, come riportato in Tabella 7.

Tabella 7: Chiroteri rilevati nel sito, nessuna delle specie è inserita nell'Allegato II della Direttiva habitat, sono tuttavia specie di interesse Regionale.

IDTaxon	Nome	Priorità	Popolazione	Trend	Stato di conoscenza	Stato di conservazione
935	<i>Eptesicus serotinus</i>	/	C	4 1	1	B
936	<i>Hypsugo savii</i>	/	C	4 1	1	B

940	<i>Myotis daubentonii</i>	/	C	4	1	1	C
947	<i>Nyctalus noctula</i>	/	C	4	1	1	C
948	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	/	C	4	1	1	B
950	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	/	C	4	1	1	C

Ittiofauna

Il presente quadro conoscitivo è il risultato di un campionamento ittico effettuato a Ottobre 2011 nel fiume Reno, integrato con dati bibliografici ottenuti da un rilevamento svolto nel 1995 (Zaccanti, 2011).

Tabella 8: Pesci censiti nel 2011 rientranti nell'Allegato II della Direttiva habitat

Nome	Priorità	Popolazione	Stato conservazione di
<i>Chondrostoma genei</i>	NO	C	4

Il risultato del censimento è simile a quanto rilevato dalla carta ittica della Regione Emilia-Romagna, vedasi Figura 3.




Figura 3: distribuzione e abbondanza della lasca (*Chondrostoma genei*) nelle zone B della Regione Emilia-Romagna tratto da: AAVV 2008, Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A.

Invertebrata

Tabella 9: Invertebrati elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	B	C	B

Il censimento 2007 effettuato da Centro Agricoltura Ambiente non riporta nessuna specie di invertebrati direttamente rilevata di interesse comunitario.

Tabella 10: specie d'invertebrati di importanza comunitaria rilevate dal censimento del 2011

Codice: IDTaxon	Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
3199	<i>Lycaena dispar</i>	NO	C	C

2.4 Uso del suolo

Tutti i siti Natura 2000 della pianura bolognese sono inseriti in un contesto fortemente costituito al 92% da superfici artificiali (19%) e superfici agricole utilizzate (73%), Tabella 11 e Figura 4.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	19
2	Superfici agricole utilizzate	73
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	2
4	Zone umide	3
5	Corpi idrici	3
		100

Tabella 11: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Uso suolo 2008 Pianura Bolognese

I° Livello




Figura 4: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Il calcolo delle superfici è stato realizzato su un'area definita dal confine provinciale e da una linea di demarcazione arbitraria prossima alla via Emilia, come indicato in Figura 6. Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 12 e Figura 5, è inoltre evidente che le superfici agricole sono al 61% Seminativi semplici irrigui. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

SIGLA	Codice	Etichetta	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	0,1
Er	1112	Tessuto residenziale rado	4,8
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3,6
la	1211	Insedimenti produttivi	4,7
lc	1212	Insedimenti commerciali	0,4
ls	1213	Insedimenti di servizi	0,5
lo	1214	Insedimenti ospedalieri	0,1
lt	1215	Impianti tecnologici	0,1
Rs	1221	Reti stradali	0,3
Rf	1222	Reti ferroviarie	0,3
Rm	1223	Impianti di smistamento merci	0,2
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	0,1
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	0,0
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	0,1
Qa	1311	Aree estrattive attive	0,5
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	0,0
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	0,2
Qr	1323	Depositi di rottami	0,0
Qc	1331	Cantieri e scavi	0,8
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	0,2
Vp	1411	Parchi e ville	1,3
Vx	1412	Aree incolte urbane	0,2
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	0,0
Vs	1422	Aree sportive	0,4
Vd	1423	Parchi di divertimento	0,1
Vq	1424	Campi da golf	0,0
Vi	1425	Ippodromi	0,3
Va	1426	Autodromi	0,0

Vm	1430	Cimiteri	0,1
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	61,5
Sv	2122	Vivai	0,4
So	2123	Colture orticole	0,5
Cv	2210	Vigneti	0,6
Cf	2220	Frutteti	8,5
Cp	2241	Pioppeti colturali	0,6
Cl	2242	Altre colture da legno	0,2
Pp	2310	Prati stabili	0,3
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,1
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	0,3
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	0,0
Bs	3113	oschi a prevalenza di salici e pioppi	0,1
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	0,1
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	0,8
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	0,9
Ui	4110	Zone umide interne	2,9
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	0,3
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	0,2
Ar	5113	Argini	0,6
Ac	5114	Canali e idrovie	1,0
Ax	5123	Bacini artificiali	0,6
Aa	5124	Acquaculture in ambiente continentale	0,2

Tabella 12: pianura Bolognese, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.




Figura 5: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. N.B. categorie “Cf, Frutteti” all’8,5% e “Se, Seminativi semplici irrigui” al 61,5% fuori scala per rendere visibili le altre categorie, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.




Figura 6: tavola dell'uso del suolo della pianura Bolognese, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 13. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111Ec	Tessuto residenziale compatto e	denso
1112Er	Tessuto residenziale rado	
1120Ed	Tessuto residenziale discontinuo	
1211Ia	Insedimenti produttivi	
1212Ic	Insedimenti commerciali	
1213Is	Insedimenti di servizi	
1214Io	Insedimenti ospedalieri	
1215It	Impianti tecnologici	
1221Rs	Reti stradali	
1222Rf	Reti ferroviarie	
1223Rm	Impianti di smistamento merci	
1224Rt	Impianti delle telecomunicazioni	
1225Re	Reti per la distribuzione e produzione	dell'energia
1226Ri	Reti per la distribuzione idrica	
1231Nc	Aree portuali commerciali	
1232Nd	Aree portuali da diporto	
1233Np	Aree portuali per la pesca	
1241Fc	Aeroporti commerciali	
1242Fs	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	
1243Fm	Aeroporti militari	
1311Qa	Aree estrattive attive	
1312Qi	Aree estrattive inattive	
1321Qq	Discariche e depositi di cave, miniere	e industrie
1322Qu	Discariche di rifiuti solidi urbani	
1323Qr	Depositi di rottami	
1331	Qc Cantieri e scavi	
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	
1411	Vp Parchi e ville	
1412	Vx Aree incolte urbane	
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	
1422	Vs Aree sportive	
1423	Vd Parchi di divertimento	
1424	Vq Campi da golf	
1425	Vi Ippodromi	
1426	Va Autodromi	
1427	Vr Aree archeologiche	
1428	Vb Stabilimenti balneari	
1430	Vm Cimiteri	
2110	Sn Seminativi non irrigui	
2121	Se Seminativi semplici irrigui	

- 2122 Sv Vivai
- 2123 So Colture orticole
- 2130 Sr Risaie
- 2210 Cv Vigneti
- 2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
- 2241 Cp Pioppeti colturali
- 2242 Cl Altre colture da legno
- 2310 Pp Prati stabili
- 2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
- 3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
- 3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
- 3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
- 3115 Bc Castagneti da frutto
- 3120 Ba Boschi di conifere
- 3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
- 3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
- 3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 Ta Rimboschimenti recenti
- 3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
- 3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
- 3331 Dc Aree calanchive
- 3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 3340 Di Aree percorse da incendi
- 4110 Ui Zone umide interne
- 4120 Ut Torbiere
- 4211 Up Zone umide salmastre
- 4212 Uv Valli salmastre
- 4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
- 4220 Us Saline
- 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
- 5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
- 5113 Ar Argini
- 5114 Ac Canali e idrovie
- 5121 An Bacini naturali
- 5122 Ap Bacini produttivi
- 5123 Ax Bacini artificiali
- 5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale

5211 Ma Acquacolture in mare

Tabella 13: legenda dell'uso del suolo.

Per il sito in oggetto l'uso del suolo si differenzia notevolmente del quadro generale della pianura Bolognese, grazie all'assenza di colture ed a una buona copertura di habitat di interesse comunitario che ricoprono circa il 59% del sito.

L'uso del suolo all'interno dei siti è stato aggiornato con un censimento 2011 e fa parte degli allegati cartografici al presente documento.

2.5 Individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica

Per le caratteristiche del sito in oggetto non sono stati individuati elementi naturali e/o seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica.

Il sito è totalmente in ambito golenale e gli habitat Natura 2000 occupano 41 dei 69 ettari di superficie totale.

3. Componenti socio-economiche

Il sito ricade sul territorio comunale di Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore in Provincia di Bologna.

3.1 Demografia

Alla data del 31 Dicembre 2010, la popolazione bolognese ammontava a 991.924 residenti registrando, rispetto all'anno precedente, un incremento in termini assoluti di 7.582 abitanti (ovvero + 0,8 per cento). Tale aumento tendenziale è in atto dalla metà degli anni novanta ad oggi. Il territorio provinciale è di circa 3.700 kmq, con una densità abitativa di circa 270 abitanti al kmq, con dei massimi nel comune capoluogo pari a 2.701. Negli ultimi trent'anni, a fronte di un ridimensionamento demografico registrato nel comune di Bologna, arrestatosi solo negli ultimi tre anni, si è assistito ad un costante incremento nei restanti comuni della provincia.

La dinamica naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, continua ad essere negativa anche se, nel corso dell'ultimo decennio, si intravede un timido segnale nella direzione di una possibile inversione di tendenza.

In riferimento alle persone con cittadinanza straniera iscritte all'anagrafe si osserva che nel corso degli ultimi dieci anni la popolazione degli stranieri residenti in provincia è quasi triplicata passando dalle circa 32 mila persone registrate nel 2000 alle quasi 103 mila del dicembre 2010: un incremento che ha portato il peso percentuale dei cittadini stranieri sul complesso della popolazione provinciale.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione interessa anche la provincia di Bologna, dove si registra la presenza di un'importante differenza tra le dimensioni numeriche delle classi di età più giovani, sotto i 30 anni, rappresentate dal 26,6 per cento dei residenti, e quelle delle generazioni più anziane, gli ultra sessantacinquenni, che sono il 23,4 per cento, mentre nel 2000 erano pari al 23 per cento della popolazione. Particolarmente veloce è stata la crescita degli ultra 75, che dal 2000 al 2010 sono passati da circa 101.000 individui a circa 122.000, +20%.

COMUNE	2002	2 0 0 9	2010	Variazioni 2002 - 2010		Superficie territoriale (Kmq)	Densità popolazione (ab/ Kmq)
				N.	%		
Bologna	373.018	377.220	380.181	7.163	1,9%	140,73	2701,5
Calderara di Reno	11.783	13.035	13.163	1.380	11,7%	41,25	319,1
Castel Maggiore	16.164	17.263	17.466	1.302	8,1%	30,92	564,8771

Provincia	926.637	984.342	991.924	65.287	7,0%	3702,44	267,9109
-----------	---------	---------	---------	--------	------	---------	----------

3.2 Quadro economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che ha registrato una recessione dell'economia nel 2009 e una successiva crescita molto debole e incerta nel 2010, con un aumento contenuto del prodotto interno lordo italiano (solo l'1,0 % sullo stesso periodo dell'anno precedente). La ripresa è in gran parte trainata dalla crescita del commercio internazionale. Di conseguenza ad avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto le imprese più aperte alla globalizzazione (Unioncamere 2010).

Tuttavia, il tono delle attività delle imprese è ancora lontano dai livelli precedenti la crisi: il fattore che separa le imprese in possibile ripresa da quelle ancora in forte difficoltà resta il commercio con l'estero, mentre la situazione del mercato interno continua a rimanere debole, aggravata peraltro dalla necessità di forti interventi correttivi a livello nazionale, oltre che da ritmi di ripresa che ancora non consentono il riassorbimento degli attuali livelli di disoccupazione.

Provincia di Bologna

Le dinamiche del sistema produttivo emiliano romagnolo si riflettono inevitabilmente sull'andamento dell'economia bolognese, che mantiene una stretta connessione con il contesto regionale nel quale è inserita: le serie storiche relative all'andamento dei principali indicatori rilevati in regione e nella provincia di Bologna per il settore manifatturiero, decisamente il più rappresentativo dell'economia emiliano romagnola, mettono in evidenza infatti comportamenti pressoché analoghi per i due sistemi produttivi, con tassi di variazione su intensità non dissimili tra loro. Le dinamiche dei tassi di crescita della produzione e degli ordinativi, che nel corso del 2010 hanno allargato progressivamente la forbice a favore dell'economia bolognese, subiscono una battuta d'arresto ad inizio anno quando, dopo oltre cinque trimestri consecutivi in cui la provincia bolognese si assesta su livelli superiori a quelli medi regionali, è l'Emilia Romagna ad avere risultati leggermente superiori, per poi tornare ad oscillare su intensità pressoché analoghe tra aprile e giugno. Andamento simile per i tassi di fatturato ed esportazioni, per i quali però la provincia di Bologna, dopo i risultati in linea con il dato regionale di inizio anno, acquista a fine semestre intensità significativamente superiori. (Quadro congiunturale CCIAA Bologna).

Struttura imprenditoriale

Il tessuto produttivo della provincia di Bologna è costituito da una miriade di piccole e medie aziende.

Ne deriva da un lato il vantaggio di una struttura flessibile, a cui viene riconosciuta una elevata capacità di adeguarsi ai mutamenti congiunturali ed alla evoluzione del mercato; d'altro lato, le ridotte dimensioni possono costituire uno svantaggio per l'accesso al credito, per le condizioni favorevoli nell'approvvigionamento dei materiali e per la commercializzazione dei prodotti.

Con l'eccezione relativa alle grandi industrie di base, praticamente tutti i settori produttivi risultano adeguatamente rappresentati come quantità e, soprattutto, come qualità nella struttura industriale della provincia; tuttavia il settore maggiormente caratterizzante l'attività manifatturiera del bolognese è quello delle lavorazioni meccaniche. Carpenteria, macchine utensili, macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, macchine automatiche per il confezionamento dei più svariati prodotti, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici costituiscono i risultati più significativi di questa branca di attività.

Aziende leader in campo europeo sono presenti per il comparto delle macchine automatiche per il confezionamento dei prodotti.

Al 31 dicembre 2010, le imprese industriali attive in provincia di Bologna erano 23.557, lo 0,5% in meno rispetto all'anno precedente. Delle 9.569 imprese manifatturiere il 48% circa sono imprese meccaniche.

Dinamica occupazionale

Secondo i dati stimati dall'ISTAT (Media 2010), le forze di lavoro provinciali (considerando la popolazione di oltre 15 anni) ammontano a 441.700 unità, con un calo dello 0,1% rispetto alla media 2009: la dinamica proviene da un aumento degli occupati nel settore dell'agricoltura e da una tendenziale diminuzione negli altri settori. La composizione percentuale degli occupati provinciali per macrosettore di attività è la seguente: 3,24% in agricoltura, il 23,74% nell'industria in senso stretto il 5,75% nelle costruzioni e il 67,28% nei servizi. Il tasso medio totale di disoccupazione nel 2010 della provincia di Bologna è risultato del 5%, in aumento rispetto lo scorso anno (1,6%): in particolare cresce di più il tasso femminile di quello maschile.

Infrastrutture

Per le dotazioni infrastrutturali legate ai trasporti, Bologna è al primo posto in Italia per quanto riguarda la rete ferroviaria, mentre per aeroporti e rete stradale è ai primi posti in regione. Bologna è prima tra le province emiliane anche per gli indici che misurano le dotazioni in reti bancarie e seconda per le reti per la telefonia; in generale gli indici delle infrastrutture economiche sono sensibilmente superiori a quelli nazionali. Bologna

spicca inoltre per la dotazione di infrastrutture sociali, sensibilmente superiore ai valori nazionali: ha il primo posto in regione per le dotazioni di tipo ricreativo e culturale, per le strutture per l'istruzione e per quelle sanitarie.

Agricoltura²

L'antica via Emilia divide con il suo tracciato tutta la provincia, separando la fascia collinare e montana dalla pianura. Nella zona di pianura esiste un'attività agricola assai avanzata, ai primissimi posti a livello nazionale per la gamma dei prodotti e per l'entità della produzione. Frumento, prodotti ortofrutticoli, zootecnici e derivati, barbabietole, caratterizzano e qualificano l'esercizio agricolo del bolognese. Le zone collinare e montana presentano aree forse non altrettanto sviluppate, non prive però di realtà aziendali notevolmente produttive per la ortofrutta e le attività di trasformazione lattiero-casearia.

Nel territorio bolognese molti sono i prodotti agricoli tipici che fanno della provincia di Bologna una delle più certificate d'Europa: ci sono 6 produzioni DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 12 produzioni IGP (Indicazione Geografica Protetta).

I prodotti DOP sono: Patata di Bologna, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Salamini Italiani alla Cacciatora, Squacquerone di Romagna e Gran Suino Padano (DOP transitoria). Tra i prodotti IGP citiamo: Mortadella di Bologna, Asparago verde di Altedo, Marrone di Castel del Rio, Pera dell'Emilia Romagna, Pesca e nettarina di Romagna e Cipolla di Medicina.

La produzione vinicola provinciale si fregia di molti vini con "denominazione di origine" in base alla nuova classificazione europea che, da agosto 2009, ha istituito anche per i vini la DOP (che comprende le "vecchie" DOCG e DOC) e la IGP (ex IGT). Abbiamo 8 vini DOP (Albana di Romagna, Romagna Albana Spumante, Reno, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Imola, Sangiovese di Romagna e Trebbiano di Romagna) e 4 IGP (Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro, Emilia e Rubicone).

Il confronto dei dati del censimento 2010 con i dati dei precedenti censimenti rende evidente che nella provincia in dieci anni il numero delle aziende agricole è diminuito del 30,8%, come è diminuita la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) del 5,8%. La riduzione molto più forte per le aziende rispetto alle superfici denota come aumentano le dimensioni aziendali per singola azienda. La diminuzione più consistente si è manifestata in montagna, dove si registra una variazione delle aziende di poco inferiore al -26%. A seguire, la collina ha presentato una flessione del -42% mentre la collina ha registrato una contrazione del 32% circa del numero di aziende e la pianura si è attestata sul limite inferiore pari al -27,6%.

Positivo è invece il trend dell'agriturismo in provincia a sottolineare la qualità dei servizi offerti in questi luoghi dove si coniuga la cucina tradizionale con il relax e la riscoperta del territorio: dal 2000 al 2009 crescono sia il numero di aziende (da 60 a 165 attive) sia gli arrivi e le presenze (più che quadruplicati).

Il valore della produzione lorda vendibile (PLV) dell'agricoltura della provincia di Bologna per il 2009 è valutata in 392,3 migliaia di euro, con un calo rispetto al 2008 del 12,0%. L'attività agricola si basa prevalentemente sulla coltivazione di cereali che occupa 73.063 ha di territorio e produce 69,6 q/ha, segue la coltivazione di prodotti agricoli destinati all'industria (semi oleosi, piante tessili, barbabietola da zucchero) con 4.330 ha di terreni occupati e una produzione di 35,1 q/ha.

Segue la coltivazione della patata (500 ha e 401,6 q/ha), gli ortaggi in piena aria (2769 ha e 418,5 q/ha) e i legumi secchi con 1.286 ha di terreno coltivato per una produzione pari a 28,5 q/ha) (Istat, 2010).

Industria

A partire dagli anni del dopoguerra, quando la nostra provincia si caratterizzava prevalentemente in senso agricolo, lo sviluppo dell'industria si è manifestato secondo modalità di strutture proprie ed originali, che ne costituiscono ad un tempo il limite e la forza. Mancano grandi complessi di base, siderurgici e petrolchimici, mentre il tessuto produttivo è costituito da una miriade di piccoli e medie aziende. Ne deriva da un lato il vantaggio di una struttura flessibile, a cui viene riconosciuta una elevata capacità di adeguarsi ai mutamenti congiunturali ed alla evoluzione del mercato; d'altro lato, le ridotte dimensioni possono costituire uno svantaggio per l'accesso al credito, per le condizioni favorevoli nell'approvvigionamento dei materiali e per la commercializzazione dei prodotti, avviabile in gran parte, attraverso la diffusione di organismi associativi, promossi dalle Camere di Commercio e dalle Associazioni di categoria: citiamo i Consorzi garanzia fidi per quanto attiene all'aspetto creditizio e i Consorzi per l'export per la promozione dei prodotti provinciali all'estero.

Con l'eccezione relativa alle grandi industrie di base, praticamente tutti i settori produttivi risultano adeguatamente rappresentati come quantità e, soprattutto, come qualità nella struttura industriale della

² dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/>

provincia; ma se si vuole indicare il settore maggiormente caratterizzante l'attività manifatturiera del bolognese, non si può non citare il rilievo particolarissimo assunto dalle lavorazioni meccaniche. Carpenteria, macchine utensili, macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, macchine automatiche per il confezionamento dei più svariati prodotti, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici costituiscono i risultati più significativi di questa branca di attività.

I dati registrano una svolta produttiva del settore manifatturiero osservata nel corso del 2010, che sembra trovare conferma nei tassi di crescita dei principali indicatori rilevati tra gennaio e giugno del 2011: si confermano in aumento infatti, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, produzione, fatturato ed ordinativi con tassi di crescita per la prima volta positivi tra gennaio e marzo (+1,4%, +2,6% e +2,8% rispettivamente), e su intensità quasi raddoppiate tra aprile e giugno (+3,8%, +5,2% e +3,1%), grazie al contributo della domanda estera, cresciuta nei sei mesi con maggiore intensità (+4,1% tra aprile e giugno). Tassi di crescita positivi anche per le esportazioni, che già nei primi mesi del 2010 avevano anticipato la svolta produttiva complessiva, e che, cresciute nei primi tre mesi dell'anno in linea con la fine del 2010, tra aprile e giugno registrano invece una decisa accelerazione (+7,1%).

Il consolidamento su tassi di crescita positivi per tutti i principali indicatori osservati, unitamente ad una crescita delle esportazioni su dinamiche mai rilevate neppure nel periodo pre-crisi, sembrano essere i motori che fanno da traino alla ripartenza complessiva: tuttavia la crescita, seppure generalizzata all'intero settore, presenta andamenti differenziati nei diversi comparti e sembra essere trainata, ancora una volta, dai settori di punta del manifatturiero bolognese.

Il settore dei **prodotti alimentari**, che aveva mostrato la migliore tenuta nel corso della fase recessiva, dopo una fase di incertezza sembrava avere finalmente agganciato la ripresa nella seconda metà del 2010. Tra gennaio e marzo di quest'anno le dinamiche di crescita sembrano invece perdere nuovamente di intensità, con variazioni di produzione, fatturato e ordinativi pressoché nulle rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre nella seconda metà del semestre i principali indicatori tornano in crescita, ma si mantengono ancora lontani dal picco raggiunto a fine 2010. Continua, invece, il trend positivo dell'export, che si porta a fine giugno su tassi di crescita vicini al +4,2%, decisamente il miglior risultato dall'inizio della crisi.

I comparti della **moda** sono inevitabilmente i più colpiti dalla fase recessiva, in quanto produttori di beni principalmente destinati al consumo finale, che risente ancora negativamente del calo, in termini reali, che sta subendo il reddito disponibile delle famiglie a causa delle difficoltà che le imprese stanno incontrando e delle relative ripercussioni sul mercato del lavoro. Nei primi sei mesi del 2011, i settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature riducono notevolmente i tassi di crescita registrati a fine 2010 per ordinativi, produzione e fatturato, e dopo la sostanziale stabilità dei primi tre mesi dell'anno, a fine giugno si portano nuovamente su dinamiche in calo. Anche l'export sembra non riuscire a dare stabilità alla svolta positiva osservata nei due trimestri precedenti, e si assesta tra aprile e giugno su valori nuovamente in contrazione.

Andamento altalenante per il settore della **carta ed editoria**, che se a fine marzo registra una decisa decelerazione dei principali tassi di crescita, sembra invece ripartire tra aprile e giugno, con produzione, fatturato e ordinativi che, pur mantenendosi al di sotto del picco di fine 2010, oscillano tra il +3% ed il +4%. Anche le esportazioni, che già nel corso del 2010 avevano mostrato dinamiche in oscillazione, confermate peraltro dalla leggera battuta d'arresto dei primi tre mesi del 2011, seppure su intensità ancora positive, recuperano nella seconda parte del semestre, assestandosi a fine giugno su valori vicini al +4%.

Difficoltà invece per il settore della **chimica, gomma e plastica**, che registra nei primi sei mesi del 2011 una dinamica in decelerazione nei principali tassi di crescita, nonostante produzione, fatturato ed ordinativi si mantengano su tassi di crescita significativamente positivi (tra il +1% ed il +2%), mentre le esportazioni, in controtendenza rispetto al manifatturiero in complesso, crescono ancora a fine marzo, per poi decelerare a fine giugno su variazioni sostanzialmente nulle.

La **metalmecchanica**, dopo la caduta importante registrata a partire dalla seconda parte del 2008 e per tutto il 2009, presentava già nel 2010 segni di forte recupero, con variazioni di fatturato, produzione e ordinativi che passavano in corso d'anno da valori negativi in doppia cifra a tassi di crescita non lontani dal periodo pre crisi e superiori al +6%. Anche per questo settore, le dinamiche di crescita perdono leggermente di intensità nei primi tre mesi di quest'anno, pur mantenendosi su valori largamente positivi, e riprendono a crescere tra aprile e giugno, raggiungendo variazioni vicine al +5% per la produzione ed al +7% per il fatturato, con intensità comunque di quasi due punti % superiori al manifatturiero in complesso. Anche le esportazioni, che avevano anticipato di un trimestre il recupero e già ad inizio 2010 presentavano tassi di crescita positivi, segnano invece una leggera moderazione ad inizio 2011, per poi tornare ad accelerare nella seconda metà del semestre fino ad un +8,7%, decisamente superiore al +7,1% registrato dal settore manifatturiero in complesso. Fanno eccezione invece gli ordinativi che, pur mantenendosi ampiamente positivi, sembrano perdere leggermente di intensità nel corso del semestre, assestandosi a fine giugno attorno al +4,5%.

Artigianato

In soli quattro settori di attività si concentrano, al 31/12/10, quasi l'83% delle imprese artigiane bolognesi: il 37,6% opera nelle costruzioni, il 21,5% nella manifattura, il 12,7% nei trasporti ed il 10,7% in altre attività di servizi per la persona.

In linea tendenziale, dopo una seconda parte del 2010 in cui anche l'artigianato manifatturiero, escluse le costruzioni, ha raggiunto valori positivi in tutti i principali tassi di crescita rilevati, anche se su consistenze meno significative rispetto al settore manifatturiero nel complesso, nei primi sei mesi del 2011 il comparto sembra registrare invece una nuova battuta d'arresto: fatturato e ordinativi, pur conservando tassi di crescita ancora positivi tra gennaio e marzo, si portano su valori al di sotto dello zero a fine semestre (-0,6% e -1,1% rispettivamente), mentre la produzione, in decremento già a fine marzo (-1,2%), torna su dinamiche poco più che nulle (+0,2%) a fine giugno. L'export continua invece ad oscillare attorno allo zero e, dopo i segnali positivi di fine marzo (+0,5%), torna a fine giugno su dinamiche in rallentamento (-0,3%).

Meritano menzione le botteghe di artigianato artistico e restauro che costituiscono una componente importante della cultura e dell'economia bolognese: queste svolgono lavorazione artistica del rame e dei metalli preziosi, liuteria, restauro e conservazione degli oggetti d'arte, coniugando il rispetto per la tradizione con procedimenti di realizzazione spesso innovativi.

Cooperazione

Nel bolognese le prime esperienze della cooperazione risalgono ai primi anni della unità d'Italia, oltre un secolo addietro, e si sono andate via via sviluppando ed estendendo a nuovi settori di attività. Le cooperative provinciali hanno registrato un incremento dello 0,7% nel 2010 raggiungendo il numero di 1.113 di cui 98 sono cooperative sociali che nello stesso anno sono calate del 2,0%. Le cooperative provinciali agiscono in tutte le principali branche dell'economia, in particolare i settori dove sono più presenti sono: attività immobiliari (realizzazione di edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, centri commerciali destinati all'utilizzo proprio o alla locazione), trasporti di merci su strada e movimentazione merci, servizi alle imprese (consulenza amministrativo-gestionale, pulizia ed altri), assistenza sociale (residenziale e non residenziale svolta prevalentemente dalle cooperative sociali), costruzioni, giardinaggio ed intermediazione del commercio.

Turismo

La provincia di Bologna è ricca di attrattive turistiche: città d'arte (nel capoluogo c'è il centro storico definito dall'Unesco il più grande del mondo) e cultura (a Bologna ha sede l'Università più antica del mondo), parchi naturali, stazioni sciistiche, manifestazioni fieristiche (il quartiere fieristico di Bologna è secondo in Italia solo a quello di Milano), il tutto accompagnato da una famosa tradizione eno-gastronomica con prodotti tipici (tortellini, tagliatelle, mortadella solo per citarne alcuni) conosciuti ed apprezzati ovunque. Per quanto riguarda il movimento turistico nel 2010 in provincia gli arrivi sono aumentati del 6,4% e le presenze del 5,9%: nel capoluogo gli arrivi sono aumentati dell'8,3% (in particolare sono aumentati i turisti stranieri del 14,7%) mentre le presenze del 10,1% (turisti stranieri: +17,1%). Il soggiorno medio è risultato di 2,1 giorni. Se consideriamo la nazionalità degli stranieri che visitano la provincia, nel 2010 il maggior numero è stato di tedeschi (+7,2% rispetto al 2009): seguono spagnoli (che aumentano di quasi il 30% sia come arrivi che come presenze), francesi, statunitensi e inglesi.

Castel Maggiore

Il Comune di Castel Maggiore si estende su una superficie di 3.095 ettari nell'alta e media pianura bolognese, tra i 20 e i 35 metri s.l.m. Il territorio comunale confina con i Comuni di Bologna, Argelato, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Calderara di Reno. Nel complesso l'immagine del territorio appare fortemente condizionata dalla vicinanza alla città, con le rigide geometrie dei moderni insediamenti residenziali e delle zone industriali che si contrappongono a una campagna nella quale sopravvivono ancora aspetti naturali ed elementi del paesaggio che sono espressione delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.

La ricostruzione post-bellica ha segnato il passaggio dalla dimensione prevalentemente agricola a quella industriale, con una forte espansione demografica e urbanistica.

Le trasformazioni nel tessuto economico di Castel Maggiore naturalmente si intrecciano con quelle del resto della provincia e in particolare con la città di Bologna.

I dati relativi allo sviluppo economico mostrano in maniera ancora più forte questa interconnessione: a fronte di una progressiva terziarizzazione della struttura economica bolognese, che porta il settore industriale in termini di addetti al 33% sul resto dell'economia, Bologna riduce ulteriormente il suo peso sul manifatturiero al 16%, contro il 46% del resto della provincia, e il 44% di questi Comuni.

L'agricoltura rimane un elemento importante del tessuto economico di Castel Maggiore: l'87% della superficie del Comune è dedicata alle coltivazioni, con una superficie media delle aziende di 11 ettari, che denota una diffusione della piccola azienda, caratteristica della pianura bolognese.

Secondo quanto rilevato dal censimento dell'industria e dei servizi del 2001 le unità locali insediate nel territorio di Castel Maggiore sono 1.537. Erano 1.301 secondo il censimento del 1991: si è registrato quindi un aumento del 19%.

Il 15,3% di queste aziende sono nel settore manifatturiero, mentre il 26% sono nel settore commerciale: si mantengono quindi le tradizioni che hanno caratterizzato da sempre il tessuto produttivo del territorio. Gli addetti a Castel Maggiore sono complessivamente 8.450, con un aumento del 10% rispetto al 1991.

Secondo i dati della Camera di Commercio il 48,1% delle imprese ha meno di dieci addetti: anche questo è un aspetto caratteristico dell'insediamento produttivo della pianura bolognese. Il 18% degli imprenditori di Castel Maggiore sono donne.

3.3 Inventario degli attuali livelli di tutela e strumenti di pianificazione

Nell'ambito del processo di elaborazione della strategia di conservazione del sito, occorre analizzare le attuali forme di tutela presenti nel sito allo scopo di verificare se esse siano sufficienti a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario nel sito. Di seguito si riporta l'inventario degli attuali livelli di tutela e pianificazione del sito:

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione.

(<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il PTCP della Provincia di Bologna

Tra gli obiettivi generali del PTCP della Provincia di Bologna troviamo indirizzi di carattere strategico e territoriale e scelte di assetto del territorio che ne conseguono, contenenti le politiche in riferimento agli obiettivi di qualità ambientale, a quelli di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale ed infine agli obiettivi di accessibilità del territorio.

Gli obiettivi generali richiamano le condizioni necessarie per un rilancio cittadino nella competizione nazionale ed internazionale tra città e territori, una coesione nel sistema economico, delle imprese, del territorio e dell'ambito sociale. Gli obiettivi di qualità ambientale affrontano i temi del ciclo dell'acqua, della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, il tema dei consumi energetici e dell'emissione dei gas serra, il tema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti e quello del progressivo degrado del paesaggio. Gli obiettivi di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale, affrontano la necessità di intervenire sui fenomeni di dispersione della residenza e di concentrazione delle attività terziarie, ridisegnando attorno alla progettata rete di trasporto metropolitano ed urbano di massa le ulteriori inevitabili spinte al decentramento. Per quanto concerne al paesaggio, nell'ambito del territorio provinciale la qualità del paesaggio varia a seconda dei sistemi territoriali presenti: è in generale di buona qualità in collina e montagna, dove tuttavia sono evidenti le necessità di presidiare e rivitalizzare il territorio con attività di tipo nuovo, mentre in pianura, viceversa, la qualità paesaggistica è assai povera e caratterizzata da una intensa presenza di attività antropiche, in cui risulta evidente la necessità di compensazioni qualitative, di riequilibrio ambientale e paesaggistico, di riscoperta e rivalutazione del patrimonio di beni e infrastrutture storico-archeologiche (PTCP 2004).

Di seguito si riportano gli estratti della Cartografia di Progetto del PTCP aggiornate a giugno 2012:




Tavola 1: Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali

Legenda

Sistema idrografico	Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici
<ul style="list-style-type: none"> Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2) Reticolo idrografico principale (art. 4.2) Reticolo idrografico secondario (art. 4.2) Reticolo idrografico minore (art. 4.2) Canali di bonifica (art. 4.2) Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'impiego o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Piacenza secondo i criteri richiesti dal PTOC e fatte salve le verifiche previste dall'art. 15 del PSA) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4) Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5) Aree di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di localizzazione di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di potenziale localizzazione di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6) Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema collinare (art. 3.2, 7.1 e 10.8) Sistema di crinale (art. 3.2 e 7.1) Sistema delle aree forestali (art. 7.2) Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboscimento Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3) Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4) zone di rispetto dei nodi ecologici nodi ecologici complessi Zone di tutela naturalistica (art. 7.5) Zone umide (art. 3.5 e 3.6) Crinali significativi (art. 7.6) Calanchi significativi (art. 7.6) Dossi (art. 7.6)
Sistema provinciale delle aree protette	Risorse storiche e archeologiche
<ul style="list-style-type: none"> Parchi regionali (art. 3.8) Parchi situati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8) Riserve naturali regionali (art. 3.8) Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8) 	<ul style="list-style-type: none"> ⁿ Complessi archeologici (art. 8.2a) ⁿ Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b) ⁿ Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c) Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1) Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2) Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e) Centri storici (art. 8.3) ⁿ Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3) Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4) Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4) Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5) Principali canali storici (art. 8.5) ⁿ Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)
Sistema Rete Natura 2000	
<ul style="list-style-type: none"> Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7) Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7) Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7) 	




Tavola 3 Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

Legenda

UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):	
	1. Pianura delle bonifiche 2. Pianura percinetana 3. Pianura centrale 4. Pianura orientale 5. Pianura della conurbazione bolognese 6. Pianura Imolese 7. Collina bolognese 8. Collina Imolese 9. Montagna media occidentale 10. Montagna media orientale 11. Montagna media Imolese 12. Montagna della dorsale appenninica 13. Alto crinale dell'Appennino bolognese
SISTEMA AMBIENTALE	
<i>Elementi prevalentemente descrittivi</i>	
	Reticolo idrografico (art. 4.2)
	Avvevati attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)
	Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3 e 4.4)
<i>Elementi riferiti alle politiche attive</i>	
	Nodi della rete ecologica (art. 3.5)
	Corridoi della rete ecologica esistenti e da potenziare (art. 3.5)
	Corridoi della rete ecologica da realizzare (art. 3.5)
	Aree per interventi strutturali con potenzialità di valorizzazione ecologica (art. 4.5)
	Amboli agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (art.11.8)
	Amboli ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.5)
	Ambolo agricolo perturbato dell'area bolognese (art.11.10)
SISTEMA INSEDIATIVO	
<i>Elementi prevalentemente descrittivi</i>	
	Centri abitati (titolo 12 e 13): aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attività produttive)
	Centri abitati: aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani al di fuori del territorio provinciale
	Principali centri storici di rilevanza metropolitana (in relazione all'elevata complessità funzionale) (titolo 12)
	Centri urbani (oltre l'area centrale bolognese e Imola) dotati di servizi sociali e di una gamma completa di servizi di base (titolo 10)
	Principali aree produttive (art. 9.1): aree urbanizzate e aree pianificate per usi prevalentemente produttivi negli amboli produttivi di rilievo sovacomunale
	Principali insediamenti dismessi o di possibile dismissione (art. 10.4)
	Grandi strutture di vendita del settore alimentare (art. 9.5)
	Grandi strutture di vendita del settore non alimentare (art. 9.5)
	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 9.6)

<i>Elementi per le politiche attive:</i>	
	Poli funzionali (art. 5.4)
	Amboli produttivi di rilievo sovacomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie (art. 5.1)
	Amboli produttivi di rilievo sovacomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere (artt. 9.1 e 9.3)
	Amboli produttivi di rilievo sovacomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 9.1)
	Amboli produttivi di rilievo sovacomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche (artt. 9.1 e 9.3)
	Amboli candidabili anche come nuovi poli funzionali per funzioni integrate ricreative, commerciali e del tempo libero (art. 5.4)
	Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (art. 10.10)
	Discontinuità del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (art.10.10)
	Principali opportunità di valorizzazione dei complessi architettonici non urbani per funzioni metropolitane (art. 8.5)
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	
<i>Elementi prevalentemente descrittivi</i>	
	Viabilità extraurbana locale (art. 12.12)
	Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
	Progetto FS alta velocità
<i>Elementi per le politiche attive</i>	
	Stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano o non SPM (artt. 12.6 e 12.7)
	Parcheggi scambiatori strategici del SPM (art. 12.6, comma4)
	Autostrade a pedaggio esistenti e in corso di realizzazione (art. 12.12)
	Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
	Caselli autostradali esistenti e di progetto (art. 12.12)
	Sistema Tangenziale di Bologna esistente e di previsione (art.12.12)
	Aree per la realizzazione della fascia di ambientazione per la tangenziale (art. 12.16)
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale (art. 12.12)
	Principali svincoli viari esistenti e di progetto (art.12.12)
	Rete di base di interesse regionale (art. 12.12)
	Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità e razionalizzazione delle intersezioni
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12)
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (artt. 12.12)
	Confini provinciali
	Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004















































Tavola 5 Reti Ecologiche

Legenda

Rete ecologica di livello provinciale	
	Nodi ecologici semplici (art. 3.5)
	Nodi ecologici complessi (art. 3.5)
	Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi (art. 3.5)
	Corridoi ecologici (art. 3.5)
	Connettivo ecologico diffuso (art. 3.5)
	Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (art. 3.5)
	Connettivo ecologico diffuso periurbano (art. 3.5)
	Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialità di valorizzazione ecologica (art. 4.6)
	Direzioni di collegamento ecologico (art. 3.5)
	Area di potenziamento della rete ecologica (art. 3.5)
	Varchi ecologici (art. 3.5)
Progetto di tutela, recupero e valorizzazione delle aste fluviali (art. 4.7)	
	Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto - Valle Santa
	Fiume Reno e Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta
	Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice
	Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio
	Torrente Sillaro nel tratto del comune di Castel S. Pietro
	Torrente Santeramo da Castel del Rio a valle di Imola
	Torrente Sellustra
	Torrente Samoggia

Interferenze tra rete ecologica ed assetto insediativo del PTCP (art. 3.5)	
	Interferenze con aree urbanizzate e aree pianificate
	Interferenze con poli funzionali
	Interferenze con principali ambiti produttivi e insediamenti dismessi o di possibile dismissione
	Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo
	Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati
	Interferenze con infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto
	Interferenze con infrastrutture viarie esistenti
	Interferenze con infrastrutture viarie di progetto
Elementi per le politiche attive del territorio rurale di pianura	
	Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (di pianura) (art. 11.8)
Elementi di base	
	Sistema insediativo (Tit. 9 e 10)
	Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
	Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
	Confini provinciali
	Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.8 e 22 del 2004
	Fiumi principali extraprovinciali
	Strade PTCP (art. 12.12)
	Autostrade
	Tangenziale
	"Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale
	Rete di base di interesse regionale
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale
	Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale
	Principale viabilità urbana di penetrazione, scorrimento e distribuzione
	Viabilità locale

Articoli del PTCP della Tav 1 presenti nel Sito:

- Art. 3.5; 3.6 zone umide
- Art. 3.7 SIC
- Art. 3.8 aree di riequilibrio geologico
- Art. 4.2 reticolo idrografico; alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Art. 4.3 fasce di tutela fluviale
- Art. 4.4 fasce di pertinenza fluviale
- Art. 7.2 sistema delle aree forestali
- Art. 7.4 nodi ecologici complessi; zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

Articoli del PTCP della Tav 2 A e 2B presenti nel Sito:

- Art. 4.8 controllo degli apporti d'acqua
- Art. 5.2; 5.3 zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura ; zone di rispetto delle sorgenti e pozzi

Articoli del PTCP della Tav 3 presenti nel Sito:

- Art. 3.1 unità di paesaggio poligonale
- Art. 3.2 unità di paesaggio poligonale
- Art. 3.5 nodi della rete ecologica
- Art. 4.2 reticolo idrografico; alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Art. 4.3; 4.4 fasce di tutela e di pertinenza fluviale
- Art. 11.10 Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese
- Art. 12.7 tracciati ferroviari esistenti e di progetto

Articoli del PTCP della Tav 4 B presenti nel Sito:

Art. 12.9 piste ciclabili principali

Articoli del PTCP della Tav 5 presenti nel Sito:

Art 3.5 nodi ecologici complessi; zone di rispetto dei nodi ecologici; connettivo ecologico diffuso periurbano

Con riferimento al PTCP le norme di maggiore interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Bologna approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04.

Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011. È in corso di elaborazione la Variante non sostanziale al PTCP 2013

PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

1.(D) Definizione. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione dei paesaggi, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

3.(I) Finalità e obiettivi.

Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di "pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio";
- in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali

a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.

c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14; • costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ; • costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese
7. Collina bolognese
8. Collina imolese

10.(I) UdP n.5 Pianura della conurbazione bolognese Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Riquilibrare e compensare gli usi insediativi propri di questo territorio elevando complessivamente la qualità degli standard relativi alle componenti ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio; - Promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un'agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.), valorizzando le caratteristiche distintive di questo territorio agricolo ai fini dello sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile;
- Mantenere i varchi e le discontinuità del sistema insediativo sia ai fini della continuità dei collegamenti ecologici che a quelli paesaggistici. Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono: - Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale proprie dell'ambito periurbano, attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione sportivo-ricreativa sostenibile e didattico-culturale proveniente dalla città e dalle attività in essa presenti;
- Garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra-urbane, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

3.3 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti

1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.

2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.

3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

4.(D) Sono strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo punto:

- il “Piano programmatico per la conservazione e il miglioramento degli spazi naturali nella provincia di Bologna”, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.103 del 31/10/2000.
- Il “Piano di Azione – Linee per la gestione dei pSIC del territorio provinciale” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.109 del 1/10/2002 e dei successivi aggiornamenti;
- I Piani Territoriali dei Parchi di cui all'art. 2.1 delle presenti norme; - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui all'art. 3.1 delle presenti norme.

Art. 3.4 - Le reti ecologiche 1.(I)

Finalità e obiettivi.

Il PTCP nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della colina e della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
- b) Promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- c) Promuovere nel territorio collinare e montano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
- d) Rafforzare l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- e) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- f) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 12.11;
- g) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- h) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione - per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- i) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- j) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi condivisi;
- k) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio e della percezione del paesaggio;
- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.

2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.

2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.

4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e

delegate di competenza.

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.11, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.

12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.

13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi,

perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.

15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 La rete ecologica di livello locale

1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

3.(D) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della rete ecologica, in coerenza con:

- le finalità e le disposizioni di cui agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5;
- le caratteristiche, esistenti o potenziali, di ciascuna tipologia di elemento funzionale ai fini della realizzazione e mantenimento della rete ecologica; - le Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Relazione; nonché nel rispetto delle altre disposizioni del presente piano per le medesime parti di territorio.

4.(I) In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Il PSC, per determinate zone, può demandare al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dagli elementi funzionali della rete ecologica.

5.(I) Il RUE, ovvero un eventuale specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone come specificato nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 3.7 - La Rete Natura 2000 1.(I)

Definizione e individuazione - Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e

(versione proposta per il coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la Variante non sostanziale conservazione della diversità biologica presente, con particolare al PTCP del 2013) riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (v.) individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (v.) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (v.) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE). Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d'interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali sia extra-urbani che urbani.

Il PTCP riporta in tav. 1 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano e dai suoi successivi aggiornamenti.

2.(I) **Obiettivi e strumenti attuativi** - Nelle zone di cui al primo punto occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno *stato di conservazione soddisfacente* degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socioeconomico locali.

Gli strumenti attuativi contenenti le norme ai quali bisogna attenersi per la tutela e gestione dei siti della Rete Natura 2000 sono i seguenti:

Misure di Conservazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2004, che si articolano a loro volta in:

- *Misure Generali di Conservazione*, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna;
- *Misure Specifiche di Conservazione*, articolate per ogni singolo sito della Rete Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti;
- *Piani di Gestione*, nei siti ove questi sono ritenuti necessari o opportuni;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191/2007 - Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004.

3.(D) L'Ente titolare della gestione dei siti Rete Natura 2000 provvederà a tenere aggiornati gli strumenti attuativi di propria competenza, anche a fronte di successive variazioni nella individuazione dei siti stessi, nonché a coordinare le azioni opportune conseguenti.

4.(D) Relativamente ai siti della Rete Natura 2000, la Provincia provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione, ad aggiornare la relativa disciplina nel rispetto delle direttive europee e delle norme statali e regionali vigenti, ed in coerenza con le disposizioni contenute negli strumenti attuativi di cui al punto 2, nonché con la disciplina concernente le reti ecologiche di cui al presente Titolo 3. 5.(D) Nel caso in cui il sito della Rete Natura 2000 sia coincidente con un Parco regionale, il Piano Territoriale del Parco provvederà a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei riferimenti normativi sopra indicati.

6.(D) **Norme di tutela relative ai siti della Rete Natura 2000**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e dal relativo decreto di recepimento DPR n.357/97, come successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, i Comuni nel cui territorio ricade un sito della Rete Natura 2000, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, in particolare del PSC, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del sito Rete Natura 2000, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione di cui al secondo punto, e a tal fine devono provvedere ad effettuare una Valutazione dell'Incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo, ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Allegato B).

Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7.(D) Nel caso che un sito Rete Natura 2000 interessi più Comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della corretta pianificazione e gestione del sito.

8.(D) Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del DPR n.357/97 modificato dal D.P.R. 120/2003, qualsiasi Piano generale o di settore, Progetto o Intervento, ad eccezione di quelli definiti dagli strumenti attuativi di cui al punto 2, deve essere oggetto di una Valutazione di Incidenza, al fine di valutare preventivamente le interferenze di questi con gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, secondo le disposizioni legislative statali e le modalità individuate dalla Direttiva regionale n. 1191/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le autorità competenti a svolgere la Valutazione di Incidenza sono definite dalla L. R. 7/2004 (Art. 5-7) e dalla L.R. 24/2011.

9.(I) I Comuni, le Associazioni e Unioni di Comuni e le Comunità Montane provvedono a promuovere le necessarie forme di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate, ed a collaborare nell'attuazione delle Misure di Conservazione e delle Azioni previste nei Piani di Gestione per quanto di propria competenza.

Art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette

1.(P) **Definizione e individuazione.** Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie di aree protette, previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. 394/91 e alla L.R. 11/88 e loro successive modificazioni e integrazioni:

- Parchi regionali
- Riserve naturali regionali
- Aree di riequilibrio ecologico.

In tale sistema sono inoltre compresi i parchi attuati dalla Provincia di Bologna su territori di proprietà pubblica.

Le singole aree sono perimetrate nella tav. 1 del presente piano.

Il sistema provinciale delle aree protette, così definito e individuato, potrà venire modificato e ampliato con ulteriori aree istituite successivamente alla data di adozione del presente piano, e potrà comprendere nuove tipologie di aree protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative.

2.(I) **Finalità e obiettivi delle aree protette**

Le aree protette, sopra definite e singolarmente considerate, perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

In riferimento alle finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono obiettivi di tutela, risanamento, restauro e valorizzazione riferiti a: ecosistemi, siti e paesaggi naturali, specie e associazioni vegetali, comunità biologiche, habitat rari o in via di estinzione ovvero di sosta su grandi percorsi migratori, valorizzazione di biotopi, formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico e paesaggistico; tali finalità si sostanziano inoltre in obiettivi di ricerca scientifica, sia relativa all'evoluzione della natura che della vita e dell'attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

In riferimento alle finalità di promozione socio-economica, basata sulla valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono i seguenti obiettivi di carattere innovativo e sperimentale: la qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale in rapporto alla presenza dell'area protetta, la promozione di attività e metodiche innovative che sperimentino un più corretto rapporto uomo-ambiente basato sulla sostenibilità sia socioeconomica che ambientale, il recupero di aree marginali, la ricostruzione e difesa di equilibri ecologici, ed infine la valorizzazione del rapporto uomo-natura anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione dell'ambiente.

Tali finalità e obiettivi generali, insieme a quelli specifici della singola area protetta espressamente individuati dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguiti dall'Ente gestore e dai Comuni interessati mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate, a partire dai proprietari dei fondi su cui sorge l'area protetta, attivando ogni possibile forma di collaborazione tra Ente di gestione e comunità socio-economiche locali, stimolando la più ampia partecipazione alla piena realizzazione dell'area protetta.

3.(l) Finalità e obiettivi del sistema provinciale delle aree protette

Finalità primaria del sistema provinciale delle aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta.

Il PTCP riconosce al sistema delle aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle aree protette:

- a. costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui al precedente art. 3.5, e alla tav. 5 del PTCP, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7, e alla tav. 1 del PTCP, delle quali il sistema delle aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole aree protette, proprie della rete ecologica, dovranno essere assicurate dai Corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua e dalle aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico;
- b. rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tale funzione s'inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio, in stretto raccordo con gli obiettivi e gli indirizzi di riqualificazione e valorizzazione attiva propri delle specifiche Unità di paesaggio di cui al precedente art. 3.2, nonché con le disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo 11 delle presenti norme;
- c. costituire un momento di gestione e coordinamento con la collaborazione degli Enti gestori delle singole aree e la Provincia, nel quale ciascuna area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

4.(l) Indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione

La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. In particolare per i Parchi regionali istituiti, il PTCP recepisce i Piani Territoriali del Parco approvati ai sensi della L.R. 11/88, ad essi relativi, come precisato all'art. 2.1 delle presenti norme.

I Comuni, ai sensi della L.R. 11/88, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi di potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto al Titolo 4 e nell'ambito della realizzazione della rete ecologica provinciale; tali previsioni saranno definite in accordo con gli enti competenti interessati, a tal fine avvalendosi anche di appositi accordi di programma, ovvero degli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000.

I Piani Territoriali dei Parchi o loro varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni riportate in tav. 1 del presente piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati. Inoltre, fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'ambito del perimetro di tale area, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTPR relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti, secondo quanto recepito e integrato dal presente PTCP.

I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico attuate con specifici interventi, come individuate alla tav. 1 del presente piano, le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, riconoscendo a tali aree una particolare funzione ecologica in coerenza con la rete di livello locale di cui all'art. 3.6.

TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA

Art. 4.1 - Finalità e obiettivi del Piano

1.(I) Il PTCP individua e tutela la rete idrografica del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:

- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici:

- la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;
- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle le casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;
- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come elementi paesaggistici, e dell'insieme della rete idrografica e relative aree di tutela e di pertinenza come componente fondamentale delle unità paesaggistiche del territorio provinciale;
- il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane;
- la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali; - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;
- la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.

3.(P) Per tali fini il PTCP definisce e disciplina nel presente Titolo i seguenti elementi, tutti graficamente individuati nella tav. 1 salvo il reticolo idrografico minuto:

a) il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, e suddiviso in:

- reticolo idrografico principale,
- reticolo idrografico secondario,

- reticolo idrografico minore,
- reticolo idrografico minuto, quest'ultimo non individuato negli elaborati di piano;
- b) le fasce di tutela fluviale;
- c) le fasce di pertinenza fluviale;
- d) le aree ad alta probabilità di inondazione;
- e) le aree per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCIP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

La pianificazione comunale o intercomunale, i Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio: -

infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; - impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:

a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto: - agli obiettivi del presente piano;

- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad altra probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storicoculturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9.

Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001; - il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente; - lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente; - l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e individuazione.

Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso

La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo; - aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.

Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. Attività agricole e forestali.

(P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. È ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati.

Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.

(D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili, - impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo, sono ammissibili interventi di:

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto: - agli obiettivi del presente piano;

- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

7.(P) Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) Nuovi insediamenti in comuni montani minori. Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che: - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;

- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti. L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) Complessi turistici all'aperto. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali

investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle porzioni dei conoidi della pedecollina e alta pianura classificate con grado di vulnerabilità dell'acquifero alto, elevato o estremamente elevato, come individuate nella tav. 1 del PTCP si applicano le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.

I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

4.4 - Fasce di pertinenza fluviale (FPF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e individuazione (o campo di applicazione).

Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di

fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le fasce di pertinenza fluviale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso.

La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale e le attività ricreative. La realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.

Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 e 13 del precedente art. 4.3.

Oltre a quanto sopra è ammissibile:

- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili' (v.); la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4 e all'art. 14.4,a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalle piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11 dell'articolo precedente.

4.(P) Gestione di rifiuti.

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite all'art. 1.5: - recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in

essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE;

- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente. Sono ammessi, ai fini della raccolta:
- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

5.(P) Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3.

Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 19 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché l'art. 32 del PTPR)

1.(I) Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 4.2, 4.3 e 4.4 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.

2.(I) In particolare il PTCP indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di elementi funzionali della rete ecologica di cui al Titolo 3.

3.(I) Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende le seguenti:

- il Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto Valle Santa;
- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S. Pietro;
- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola; - il Torrente Sellustra; - il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.

5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.

2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata,

Art. 4.11 - Norme di attuazione in materia di assetto della rete idrografica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 24 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(D) Le disposizioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici all'approvazione del PSAI ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L 183/1989. decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.

3.(D) I consorzi di bonifica, i Comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, e comunque entro un anno dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, devono fornire all'Autorità di Bacino tutti i dati in loro possesso riguardanti le caratteristiche:

- funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione;
- idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale;
- di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico.

I suddetti dati devono essere aggiornati ogni tre anni.

4.(P) Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

5.(P) Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte dei corsi d'acqua e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

Art. 4.10 - Attraversamenti

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 22 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(D) Entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'Autorità idraulica competente provvede a censire gli attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale, secondario e minore, al fine di verificare la loro funzionalità idraulica.

2.(D) Entro nove mesi dalla eventuale richiesta dell'Autorità idraulica competente, i soggetti titolari degli attraversamenti presentano alla stessa Autorità tutti i dati in loro possesso necessari per procedere ad una verifica idraulica degli stessi.

3.(P) Tutti i nuovi attraversamenti devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" emanata dall'Autorità di Bacino.

2.(D) Le perimetrazioni delle aree interessate dalle disposizioni del presente Titolo sono individuate nella tav. 1 del PTCP in scala 1:25.000. Tuttavia, trattandosi di perimetrazioni elaborate su CTR in scala 1:5.000, le informazioni vettoriali georeferenziate che individuano tali perimetrazioni sono vincolanti anche in caso di rappresentazione su base cartografica CTR in scala 1:5000 o 1:10.000.

3.(D) Per il migliore raggiungimento degli obiettivi del presente piano, i Comuni possono proporre all'Autorità di Bacino competente modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti articoli 4.2, 4.5 e 4.6 e dal punto 13 dell'art. 4.3.

L'Autorità di bacino può adottare modifiche a tali perimetrazioni senza che ciò comporti la procedura di variante al PTCP. Dopo la definitiva approvazione ed entrata in vigore, tali modifiche sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale e riportate nella versione digitale degli elaborati del PTCP disponibile presso la Provincia. A tal fine la Provincia promuove la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Autorità di bacino per definire le procedure dell'aggiornamento.

4.(D) Le proposte di modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti artt. 4.3 e 4.4 seguono le procedure delle proposte di variante al PTCP.

Tuttavia, per le proposte di modifiche alle perimetrazioni di cui all'art. 4.4, purché riguardino fasce di pertinenza ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura e delimitate non sulla base di evidenze morfologiche (terrazzi), è applicabile la procedura di cui al precedente punto 3.

5.(D) Nella tav. 1 del PTCP è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. Tale individuazione è stata condotta sulla base della C.T.R. a scala 1:5000 e di questa ha il livello di approssimazione; inoltre non è stata condotta per tutti i corsi d'acqua. In tutti i casi in cui le disposizioni normative del presente titolo consentono determinati interventi a condizione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni, la sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.

TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:

a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.

b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.

c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.

2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:

a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.

b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (punto 2), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'Art. 28 del PTPR.
- "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (punto 6)

- “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)

2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:

- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
- “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)

3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28. Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2) aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3) aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4) aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.
- Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5) aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un “limite alimentante”, ovvero dove la falda riceve un’alimentazione laterale.

4. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate

prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle “rocce magazzino” (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all’allegato 9 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”) e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell’ art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

.....

5. (P) Le “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (di cui all’art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.

6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (di cui all’art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d’acqua captate ad uso acquedottistico. All’interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un’estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita:
- secondo il criterio geometrico, dall’area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;

- secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto; - secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.

- secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia.

Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela. 7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97.

Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 Norme per la tutela delle Aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; · non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee, - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è

necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo, - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- le attività agro-zootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:

- le attività agro-zootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; · non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D: · non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; · non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
 - non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
 - gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
 - sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7. · per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
6. (P) Relativamente alle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle "Aree di ricarica":

- le attività agro-zootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe":

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;

- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. L'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee, - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
- l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva": le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo, - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; - all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle “Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte” volti a verificare l’effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l’areale individuato non corrisponda ad un’area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle “aree di ricarica” di cui al precedente punto 6. Fino all’elaborazione di detto studio le “aree di alimentazione delle sorgenti – incerte” individuate nella tavola 2B sono equiparate alle “aree di alimentazione delle sorgenti – certe”.

8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come “Cavità ipogee” nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano individuate effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l’applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l’esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d’Ambito e gli interventi volti a ridurre l’impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all’articolo 5.4 punto 7;
- l’esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell’attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - l’insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee, - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l’eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo, - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all’interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Per gli ambiti ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle presenti Norme;

· non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione; - Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:

- a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee. Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Articolo 7_2

(Sistema Boschivo Forestale) (il presente recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)

articolo 1.(D)

Definizione e individuazione. Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Il PTCP riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia, che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, quali quelli fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica. Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

È fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003.

2.(D) **Finalità specifiche.**

Il PTCP e i PSC conferiscono al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltretutto produttiva. La Provincia si riserva di emanare norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.

3.(P) **Interventi ammissibili.** In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e alla regolamentazione delle aree protette;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. **Disposizioni particolari**

(D) Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 4.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5, come indicate e delimitate dal PTCP nella tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

(D) In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

(I) Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.**

Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita; sono ammissibili interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
 - d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8.(D) *Uso di mezzi motorizzati fuoristrada*

Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

1.(P) **Definizione e individuazione.**

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo 3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa:

- a) “Nodi ecologici complessi”,
- b) “Zone di rispetto dei nodi ecologici”.

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, articolate nelle due unità funzionali suddette, sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

In coerenza con quanto disposto dal punto 20 dell'art. 3.5, l'integrazione o modifica dei perimetri degli elementi funzionali di cui sopra, assunti in sede di elaborazione della rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.6, costituiscono aggiornamento dei perimetri delle zone di cui al presente articolo senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.**

La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio, da attuarsi prioritariamente secondo quanto disposto dagli artt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 delle presenti norme.

In tali zone, di norma integrate e fortemente relazionate col territorio agricolo, gli strumenti di programmazione di settore dovranno incentivare modalità di conduzione delle attività agricole multifunzionali e a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali ed eventuali forme integrative di reddito legate alla gestione naturalistico-fruitiva del territorio.

Gli strumenti di pianificazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

3.(P) **Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi.**

Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, escludendo comunque gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- gli obiettivi del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; - le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative.

Inoltre per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, è comunque necessario che vadano eseguite in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti.

4.(P) **Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;

c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà

Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi

deve essere verificata la relativa compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo,

5.(P) Ulteriori interventi ammessi.

Negli ambiti di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono inoltre consentiti:

- gli interventi di cui al punto 5 lettere a), b), e), f) e g) del precedente art. 7.3;
- gli interventi di cui al punto 5 lettera c) del precedente art. 7.3, limitatamente alle sole zone di rispetto dei nodi ;
- la realizzazione di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica quali le casse di espansione, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto, anche sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)

3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al precedente art. 7.5 e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.

5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7.il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.

2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:

- art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici;
- art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente);

.....

Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.

Con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono ammesse nelle aree sopra elencate, salvo che negli alvei attivi, la realizzazione e la gestione di stazioni ecologiche di base. Nelle stesse aree possono essere ammesse anche stazioni ecologiche attrezzate,

qualora si tratti di opere non diversamente localizzabili e previa analisi ambientale che verifichi che l'intervento non è in contrasto con le specifiche finalità di tutela e di valorizzazione delle aree stesse e che individui le eventuali opere di mitigazione necessarie.

Nel sistema provinciale delle aree protette di cui all'art. 3.8 sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni prescritte nel PPGR e nel Piano Territoriale del Parco, impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulosici, purché di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.

Art. 16.1 - Adeguamento urbanistico dei piani comunali

1.(D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/1989, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi a tali prescrizioni entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nel quale il loro territorio ricade.

2.(D) Nel medesimo termine di cui al primo punto, sono adottate le varianti specifiche di recepimento delle prescrizioni di cui al presente piano.

3.(I) La Provincia, nel quadro del programma di attuazione del PTCP di cui all'art. 15.2, promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del presente piano, in accordo con i Comuni e in particolare attraverso la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata di cui all'art. 15.3.

Piano Faunistico Venatorio Provinciale

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 2007-2012, e relativa Valutazione di Incidenza, è stato approvato con D.C.P. n. 101 - I.P. 5916/2007 del 27/12/2007 e nel 06/05/2009 con D.G.P. n.251 sono state approvate le "Modifiche e integrazioni alla Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 2007-2012 sui siti della Rete Natura 2000. La porzione a nord ricade nella Zona di Rifugio "Golena del Reno", coincidente con l'Area di Riequilibrio Ecologico "Golena San Vitale" (Pianificazione Faunistica Provinciale, febbraio 2013).




Figura 7: Ambiti di gestione faunistica venatoria presenti nel Sito

3.4 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale. Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per</p>	

		<p>la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta. 4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie. Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</p>	
--	--	--	--

			<p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente</p> <p>Convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</p> <p>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</p> <p>3. Le misure da adottare contempleranno:</p> <p>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</p> <p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietarono il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p>	

			<p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p>	
--	--	--	---	--

			<p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p>	
			<p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio</p>	

			<p>dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p>	

		<p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati</p>	
--	--	---	--

		<p>all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sottoparagrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p>	
		<p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p>	

			<p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
--	--	--	---	--

ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>

<p>Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3 Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b)....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità)</p>	

	<p>selvatiche minacciate di estinzione CITES -</p>	<p>L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10</p> <p>Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima)</p> <p>1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti)</p> <p>1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.</p> <p>b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p>	
--	--	--	--

<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p>	
---	---	---------------------	---	--

			<p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangono altri mezzi.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>3. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>5. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p>	
--	--	--	--

Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
--	--	--------------	--	--

ATTI NAZIONALI				
L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio	Regioni. Provincie	<p>Art.1</p> <p>5. Le regioni e le province autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.....In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>.....</p> <p>Ai fini della pianificazione generale del territorio le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p>	Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.

		<p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p>	Ogni anno
--	--	--	-----------

			<p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>
<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p> <p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)</p> <p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p> <p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)</p> <p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p> <p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p>

<p>direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”</p>		<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari</p>	
--	--	--	--

			<p>prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p>	
--	--	--	---	--

<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)</p>	<p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p>
---	--	---

			<p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	<p>Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS))</p> <p>1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto</p>	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

ATTI REGIONALI				
Legge regionale 24/2011	Riorganizzazione di sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del piacentino	Regioni / Enti Pubblici	<p>Art. 1</p> <p>1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo</p> <p>1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette..... e) garantire la</p>	

		<p>fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;</p> <p>f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;</p> <p>g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero; h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue: a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;</p> <p>b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;</p> <p>c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;</p> <p>d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;</p> <p>e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</p> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro; b) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;</p> <p>d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</p>	
--	--	--	--

<p>Legge 6/2005</p>	<p>Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna</p>	<p>Regioni</p>	<p>Art. 1</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.</p> <p>3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:</p> <p>a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;</p> <p>b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;</p> <p>c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;</p> <p>d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.</p> <p>Art. 2</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:</p> <p>a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;</p>	
-------------------------	--	----------------	--	--

			<p>b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;</p> <p>c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:</p> <p>le specie alloctone;</p> <p>le specie oggetto di allevamento produttivo;</p> <p>le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3..</p> <p>4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.</p>	
<p>Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)</p>	<p>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"</p> <p>Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997</p>	Province	<p>Art. 3</p> <p>(Misure di conservazione)</p> <p>1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</p> <p>Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.</p>	

<p>Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07</p>	<p>"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <p>"Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000";</p> <p>"Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi";</p> <p>"Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore";</p> <p>"Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;</p> <p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
<p>Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009</p>	<p>"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.</p>	


<p>Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)</p>	<p>"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)"</p> <p>Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (zps). misure di conservazione gestione zps, ai sensi dirett. 79/409/cee, 92/43/cee e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07.</p>	<p>Enti preposti</p>	<p>...approva le <i>“Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell’Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07”</i></p> <p>...approva le <i>“Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell’Emilia-Romagna”</i></p> <p>... stabilisce che le <i>Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all’invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna.</i></p> <p>... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l’adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2009.</p>
--	---	----------------------	--	-----------------------------------

3.5 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali









Il sito è caratterizzato dalla presenza di attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat. Il 16% del sito è interessato da colture cerealicole estensive. Il sito risulta ad elevata vulnerabilità, anche perché stretto tra impatti antropici molteplici (tangenziale, aeroporto, attività estrattive, ecc); in particolare è soggetto ad elevato disturbo antropico connesso alla presenza di persone (visitatori, curiosi, turisti, birdwatcher, fotografi, cercatori di funghi, persone a cavallo o con cani, pescatori, cacciatori, ecc), alla pressione venatoria proveniente dai terreni cacciabili adiacenti, anche con accesso temporaneo degli ausiliari o con l'esecuzione di attività correlate (come l'esecuzione dei piani di controllo o catture che comportano disturbi in periodi critici e prolungati nel tempo), al bracconaggio e abbattimenti illegali; all'eutrofizzazione e inquinamento delle acque del Fiume Reno, al sorvolo a bassa quota di mezzi aerei ed elicotteri con impatto acustico a causa dell'estrema vicinanza dell'aeroporto Marconi di Bologna.

Infine, il sito è soggetto in modo particolare alle pressioni derivanti dalle attività estrattive limitrofe. Non vi sono localizzazioni di attività estrattive interne al sito, tuttavia, il nuovo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 24/06/3013, prevede 4 previsioni di Piano limitrofe al sito (entro 3Km), di cui quella che interferisce maggiormente è il Polo denominato "Osti", attiguo al suo perimetro.

La destinazione finale di questo ambito sarà un invaso per la raccolta d'acqua con finalità naturalistiche, in questo senso l'attività estrattiva può fornire anche un'occasione per contribuire al riequilibrio ecologico dell'area stessa, che si ricorda origina proprio da una vecchia attività estrattiva degli anni '70.



Legenda

-  SIC
-  Attività estrattive esistenti
-  Attività estrattive di nuovo insediamento
-  Zone per aree di servizio delle attività estrattive
-  Zone per sistemazione di attività estrattive esaurite
-  Proposte attività estrattive approvate
-  Impianti di lavorazione esistenti
-  Impianti lavorazione inerti

4. Stato di conservazione

4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3130	Acque stagnanti con vegetazione di Littorelletea e/o Isoeto-Nanojuncetea	<p>Vegetazione costituita da comunità anfobie di piccola taglia, sia perenni (riferibili all'ordine <i>Littorelletalia uniflorae</i>) che annuali pioniere (riferibili all'ordine <i>Nanocyperetalia fuscii</i>), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.</p> <p>Nella pianura interna e costiera dell'Emilia-Romagna l'habitat fa riferimento solo al secondo sottotipo (codice CORINE 22.12 x 22.32) con comunità delle alleanze <i>Nanocyperion</i> Koch ex Libbert 1932 o più raramente <i>Heleochoo - Cyperion</i> (Br.-Bl. 1952) Pietsch 1961. I contatti catenali possono essere molteplici, con tutte le tipologie acquatiche, palustri o di greto.</p>
3270	Chenopodietum rubri dei fiumi submontani	<p>Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all'inizio dell'estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. Un'interpretazione estensiva consente di attribuire a questo habitat anche i popolamenti anfibi delle vasche degli zuccherifici abbandonati, su fanghi disseccantisi in estate, costituiti prevalentemente da <i>Chenopodium rubrum</i> e <i>Ch. glaucum</i>, specie caratteristiche per questo tipo di vegetazione (<i>Chenopodietum rubri</i> Timar 1950; Mucina, 1993). Le esigenze edafiche particolari consentono di separare aspetti caratteristici di substrati fini fangosi o più grossolani sabbioso-ghiaiosi.</p>
6430	Praterie di megaforbie eutrofiche (GalioUrticetea)	<p>Comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e nitrofile, che si sviluppano al margine dei corsi d'acqua e dei boschi igrofilo e ripariali, dal piano basale a quello alpino. Il sottotipo identificato dal codice CORINE 37.7 è costituito dalle comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, che formano frange o mosaici negli ambiti golenali del Po e del Reno, e attorno ai bacini permanentemente inondati di molte zone umide.</p> <p>Le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini <i>Convolvuletalia sepium</i> Tx. ex Mucina 1993 (<i>Calystegetalia sepium</i>) con l'alleanza <i>Convolvulion sepium</i> Tx. ex Oberdorfer 1957 (<i>Senecionion fluviatilis</i> R. Tx. 1950) e <i>Galio aparines-Alliarietalia petiolatae</i> Goers e Mueller 1969 (<i>Glechometalia hederaceae</i>) con le alleanze <i>Aegopodion podagrariae</i> R. Tx. 1967, <i>Galio-Alliarion petiolatae</i> Oberd. et Lohmeyer in Oberd. et alii 1967, <i>Conio maculatiSambucion ebuli</i> (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et alii 1991) Riv.-Mart. et alii 2002 (= <i>Sambucion ebuli</i>) (classe <i>Galio-Urticetea</i> Passarge ex Kopecky 1969).</p> <p>In linea di massima questi consorzi igro-nitrofilo possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di orlo boschivo. Nel caso si sviluppino nell'ambito</p>

		<p>della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali quercu-carpineti, aceri-frassineti e saliceti.</p> <p>I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio; le tipologie di questo habitat sono sovente invase e dominate da neofite colonizzatrici.</p>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0</p>

4.1.2 Fauna

Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi, insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore

<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (Phragmitetum, Typhetum, ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilii, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Falco peregrinus</i>	Falco Pellegrino	Nidifica in nicchie e sporgenze di pareti rocciose della fascia appenninica ed anche in edifici e vari manufatti come torri degli acquedotti, silos, tralici in pianura. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta un'ampia gamma di ambienti purché ricchi di uccelli della taglia compresa tra un piccione e un passero. Nidifica in ambienti compresi tra il livello del mare e 1.500 m di altitudine. Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare raggruppamenti di al massimo una decina d'individui. Volo con battute potenti e molto rapide ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggermente sollevate a V. Caccia di norma in volo esplorativo ghermendo le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Sfrutta molto le picchiate rapidissime. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare eccezionalmente lo "spirito santo". Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. L'alimentazione è costituita occasionalmente anche da Chiroteri e piccoli mammiferi. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (1-6), sono di color marroncino o crema con macchie rossastre o rosso-marroni piuttosto grandi. Periodo di incubazione di 29-32 giorni. La longevità massima registrata risulta di 17 anni e 4 mesi.
<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	La Balia dal collare (<i>Ficedula albicollis</i> Temminck, 1815) è un uccello della famiglia delle Muscipidae. In Italia ci sono poche nidificazioni, in primavera inoltrata in habitat boschivi, è visibile anche nei periodi delle migrazioni, è visibile anche in quasi tutta l'Europa, Africa, ed Asia del nord. Cattura mosche ed

		altri insetti in volo, partendo da posatoi e si nutre spesso a terra. Frequenta boschi vicino all'acqua. Nidifica nei buchi dei muri e degli alberi e in cassette nido.
--	--	---

Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Lycaena dispar</i>	-	Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana. Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i> . Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i> , <i>Pulicaria dysenterica</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Cirsium arvense</i> .

Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	Ciprinide reofilo, condivide i tratti pedemontani e di fondovalle di fiumi e torrenti con il barbo comune. Per la riproduzione le lasche compiono brevi migrazioni risalendo, in gruppi numerosi, i principali affluenti dei fiumi di maggiore portata. In questa fase del ciclo biologico il colore rosso dell'inserzione delle pinne ventrali, pettorali ed anale è ancor più acceso ed evidente. Le uova, vengono deposte nel periodo maggio-giugno nei tratti ghiaiosi poco profondi dove la corrente è più vivace. La dieta è onnivora e comprende sia invertebrati acquatici che materiale vegetale, in particolare alghe epilitiche. La specie è piuttosto esigente dal punto di vista della qualità ambientale.

4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cio non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Chondrostoma genei

La lasca, ha una distribuzione regionale rarefatta, ed in Provincia di Bologna è presente in un unico corso d'acqua, il Sillaro, ma all'interno dello stesso bacino idrografico, quello del fiume Reno, anche nel Senio. Come già evidenziato le misure non possono fare altro che ripristinare le condizioni per la successiva reintroduzione della specie, ad oggi pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità significative, fatto salvo la presenza stessa della specie e la sua distribuzione, vedasi Figura 3.

4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

Nei capitoli Inventario dei livelli di tutela e degli strumenti di pianificazione del sito e Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopraccitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

4.4.1 Habitat

Tabella 14: valutazione dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
3130	Acque stagnanti con vegetazione di Littorelletea e/o Isoeto-Nanojuncetea	B	C	Peggioramento
3150	Laghi eutrofici naturali con Magnopotamion o Hydrocharition	Non presente	C	Nuovo ritrovamento
3270	Chenopodietum rubri dei fiumi submontani	B	B	Costante
6430	Praterie di megaforbie eutrofiche (GalioUrticetea)	B	B	Costante
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	B	A	Miglioramento

Si ricorda che per le specie, nei casi in cui la rappresentatività del sito per la popolazione interessata è classificata D: non significativa, nel formulario standard non viene compilato il campo valutazione globale.

4.4.2 Fauna

Avifauna

Tabella 15: valutazione dello stato di conservazione con comparazione dell'avifauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	C	Costante
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A026	<i>Egretta garzetta</i>	C	C	Costante
A027	<i>Casmerodius albus</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A166	<i>Tringa glareola</i>	Non presente		nuovo ritrovamento
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	C	Costante
A321	<i>Ficedula albicollis</i>			-

Erpetofauna

Tabella 16: valutazione dello stato di conservazione dell'erpetofauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1167	<i>Triturus carnifex</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento

Invertebrati

Tabella 17: valutazione dello stato di conservazione degli invertebrati

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1060	<i>Lycaena dispar</i>	B	C	Peggioramento

5. Bibliografia

AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.

Caggianelli A., Ricciardelli F., Monaci M., Boz B. (a cura di), 2012. Linee per la riqualificazione dei canali di bonifica in Emilia – Romagna. Regione Emilia Romagna.

Centro Agricoltura Ambiente S.r.l., 2007. Studio sullo stato di conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree di riequilibrio ecologico e nei Siti Rete Natura 2000 della pianura bolognese - schede di rilievo e valutazione dei Siti Rete Natura 2000. Provincia di Bologna, Servizio Pianificazione Paesistica: 107 pp.

Ferrari C. e Speranza M., 2003. Censimento degli habitat di interesse comunitario. Relazioni inedite della Provincia di Bologna a cura dell'Università di Bologna.

Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.

PTCP, 2004 Relazione e Norme al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna e successivi aggiornamenti.

Ricciardelli F., Caggianelli A., Milandri M., Simonati W., (a cura di), 2010. Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Regione Emilia Romagna.

Tinarelli R., Tosetti T. (Eds.), 1998. Zone umide della pianura bolognese. Inventario e aspetti naturalistici e ambientali. I.B.C. Emilia – Romagna, Ed. Compositori, Bologna: 230 pp.

Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.